

**L.R. 3/2021, art. 77 bis**

Finanziamenti a fondo perduto alle imprese del settore del manifatturiero per l'attuazione degli interventi di riduzione dei consumi energetici mediante l'autoproduzione ed eventuale accumulo di energia rinnovabile  
Regolamento approvato con Dpreg 77/2024

## **Linee guida a supporto dell'autovalutazione della rilevanza delle variazioni al progetto finanziato ai fini dell'eventuale comunicazione all'Ufficio competente ai sensi dell'art. 17 del Regolamento**

### **PREMESSA**

L'articolo 17 "Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo", riportato di seguito, disciplina la realizzazione e le variazioni al progetto ammesso a contributo.

1. Il soggetto beneficiario realizza l'investimento conformemente al progetto approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'Ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
3. L'Ufficio competente si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce della visione complessiva e organica del medesimo, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento.
6. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 25, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali, ad esempio, la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata

Al fine di fornire uno strumento a supporto dei beneficiari che consenta di verificare e auto valutare la rilevanza delle variazioni che potrebbero interessare il progetto ammesso a contributo, l'Ufficio competente mette a disposizione le presenti Linee guida, con lo scopo di semplificare l'iter amministrativo dedicato alla valutazione delle variazioni progettuali e ridurre, conseguentemente, i tempi del procedimento che conducono alla approvazione delle varianti e conseguentemente alla fase di rendicontazione.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento conformemente al progetto approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi, è tuttavia previsto, nei commi successivi dello stesso articolo, che ove l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, queste siano sottoposte tempestivamente alla valutazione dell'Ufficio competente, che ha 60 gg di tempo per comunicare al beneficiario l'ammissibilità o meno delle modifiche progettuali richieste.

Si ricorda che le richieste di variazione del progetto potranno essere presentate solo a concessione intervenuta.

Poiché la preventiva comunicazione delle variazioni progettuali costituisce il presupposto della relativa eventuale approvazione in esito alla valutazione demandata all'Ufficio competente, la **mancata comunicazione** comporta **conseguenze diverse** a seconda che si tratti di **variazioni** (o difformità) **progettuali rilevanti o non rilevanti**:

- la mancata comunicazione di **rilevanti difformità** costituisce motivo di rideterminazione o revoca del contributo da parte dell'Ufficio competente nella fase della rendicontazione, poiché questa fase sarà l'unica nella quale la variazione, non autorizzata preventivamente dalla SRA, sarà valutata (art. 17, comma 4)
- la mancata comunicazione di **non rilevanti difformità** non costituisce, invece, motivo di revoca del contributo nella fase della rendicontazione poiché si tratta di difformità che, benché non autorizzate preventivamente, incidono marginalmente sull'aspetto tecnico e sulla spesa ammessa e potrebbero, eventualmente, comportare una rideterminazione del contributo.

Le variazioni al progetto non potranno determinare, in alcun caso, l'aumento del contributo concesso per l'intervento.

### **Tipologie di variazioni tecniche**

Le variazioni tecniche dell'impianto risolvibili mediante autovalutazione del beneficiario seguendo le indicazioni fornite nella presente nota sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1. variazione della potenza installata, derivante da variazione della potenza unitaria del pannello o da variazione del numero dei pannelli, rispetto a quanto approvato in domanda;
2. variazione delle condizioni di posa, derivante variazione di orientamento e inclinazione dei pannelli, rispetto a quanto approvato in domanda.

### **Guida alla procedura di autovalutazione delle variazioni tecniche al progetto**

Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 7, comma 6, in merito ai requisiti di natura tecnica che devono presentare i progetti di investimento e fatto salvo il rispetto del **limite minimo di spesa ammissibile** previsto, di cui all'art. 10, comma 1, la presente nota intende fornire al beneficiario uno strumento per poter valutare autonomamente la rilevanza delle più ricorrenti **variazioni inerenti all'aspetto tecnico** dei progetti già ammessi a contributo, evitando qualora ricorrano i presupposti, di richiedere autorizzazione di approvazione di variante all'amministrazione regionale.

Le domande riportate di seguito consentono al beneficiario di valutare autonomamente la rilevanza delle variazioni inerenti all'aspetto tecnico dei progetti approvati, ammessi a contributo, riferite ai due ambiti "autoconsumo" e "capacità del progetto di generare output".

Requisito dell'autoconsumo	Autovalutazione da parte del beneficiario	Esito
	La produzione attesa dell'impianto (kWh) a seguito della modifica intervenuta non supera il fabbisogno energetico comunicato dall'impresa nella presentazione dell'istanza limitatamente al vettore considerato, incrementato del 15%?	SI/NO
Riferimenti normativi: art. 2, comma 1, lettera i); art. 7, comma 1 e 3; art. 13, comma 2		

Criterio di valutazione (capacità del progetto di generare output)	Oggetto dell'autovalutazione da parte del beneficiario	Esito
	L'indice di valutazione ricalcolato [rapporto tra produzione annuale attesa per l'impianto (kWh) e costo complessivo ammissibile dell'impianto (€)] determina variazioni che consentono all'intervento di mantenere un punteggio almeno pari a 12 punti?	SI/NO
Riferimenti normativi: art. 7, comma 3, lettera c); Allegato A		

### Esito dell'autovalutazione negativo

Qualora la risposta alle domande sopra riportate sia **negativa**, la variazione progettuale ipotizzata implicherà una **rilevante difformità** che dovrà essere **tempestivamente comunicata all'Ufficio competente mediante pec**.

L'ufficio competente, ai sensi dell'art. 17, comma 2, provvederà alla valutazione e all'eventuale approvazione delle variazioni richieste entro 60 gg dalla comunicazione trasmessa dal beneficiario.

La **mancata comunicazione di rilevanti difformità** costituirà motivo di **rideterminazione o revoca** del contributo da parte dell'Ufficio competente nella fase della rendicontazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4.

### Esito dell'autovalutazione positivo

Qualora la risposta alle domande sopra riportate sia, invece, **affermativa**, la variazione progettuale è da intendersi come **non rilevante** e il beneficiario potrà procedere alla realizzazione del progetto ammesso a contributo, senza la preventiva comunicazione all'Ufficio competente.

In questo caso, le variazioni apportate al progetto ammesso a contributo dovranno essere presentate direttamente nella relazione finale della rendicontazione, per la valutazione delle modifiche e delle variazioni apportate, alla luce della visione complessiva e organica del progetto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Regolamento.

### Tipologie di variazioni tecniche

Nelle matrici riportate che seguono, si inquadrano le variazioni tecniche richiamate in precedenza con gli ambiti di incidenza che possono essere interessati dalle variazioni previste ("autoconsumo" - "capacità del progetto di generare output")

La **rilevanza e significatività** delle variazioni rispetto ai suddetti ambiti è contraddistinta dai **colori verde e beige**.

Il **campo barrato** su fondo **grigio** indica, invece, che la tipologia di variazione prevista **non richiede** la valutazione di rilevanza e significatività riferita allo specifico ambito.

### Matrice 1(A): variazione della potenza installata

Tipologia di variazione	Autoconsumo	Capacità del progetto di generare output
<b>1.A Incremento della potenza installata</b> determinata: <b>1.A.1</b> dall'aumento del <b>numero di pannelli</b> fotovoltaici; <b>1.A.2</b> dalla variazione della <b>potenza unitaria dei pannelli</b> fotovoltaici	Il beneficiario deve valutare che la produzione attesa dell'impianto a seguito della modifica proposta <b>non superi il fabbisogno energetico dell'impresa incrementato del 15%</b>	

### Matrice 1(B): variazione della potenza installata

Tipologia di variazione	Autoconsumo	Capacità del progetto di generare output
<b>1.B Riduzione della potenza installata</b> determinata: <b>1.B.1</b> dalla <b>diminuzione del numero di pannelli</b> fotovoltaici <b>1.B.2</b> dalla <b>variazione della potenza unitaria</b> dei pannelli fotovoltaici		Il beneficiario deve valutare se l'indice di valutazione riferito alla capacità del progetto di generare output [rapporto tra produzione annuale attesa per l'impianto (kWh) e costo complessivo ammissibile dell'impianto (€)] ricalcolato determina variazioni tali da determinare una riduzione di punteggio che complessivamente colloca l'intervento sotto ai 12 punti

### Matrice 2: variazione delle condizioni di posa

Tipologia di variazione	Autoconsumo	Capacità del progetto di generare output
<b>2.A.1 Variazione condizioni di posa che determinano un incremento dell'energia prodotta (a parità di potenza installata)</b>	Il beneficiario deve valutare che la produzione attesa dell'impianto a seguito della modifica proposta <b>non superi il fabbisogno energetico dell'impresa incrementato del 15%</b>	
<b>2.A.2</b> Variazione delle condizioni di posa che determinano <b>decremento dell'energia prodotta (a parità di potenza installata)</b>		Il beneficiario deve valutare se l'indice di valutazione riferito alla capacità del progetto di generare output [rapporto tra produzione annuale attesa per l'impianto (kWh) e costo complessivo ammissibile dell'impianto (€)] ricalcolato determina variazioni tali da determinare una riduzione di punteggio che complessivamente colloca l'intervento sotto ai 12 punti

### **Ricadute delle Variazioni sulla spesa ammissibile e sul contributo**

Si rammenta che il limite massimo di spesa ammissibile, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) e lett. b) , è valutato in termini parametrici in funzione della *Potenza Nominale dell'Impianto* fotovoltaico (kW) e della *Capacità di accumulo* della batteria (kWh).

Premesso che ai sensi dell'art. 17, comma 5, le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso, si richiama l'attenzione del beneficiario sul fatto che le **variazioni in diminuzione della potenza nominale** complessivamente installata, e le **variazioni in diminuzione della capacità di accumulo**, rideterminano il limite massimo di spesa ammessa a contributo.

In fase di rendiconto gli uffici verificheranno il rispetto dei limiti massimi di spesa ammissibile e provvederanno, qualora ricorreranno i presupposti, alla rideterminazione della spesa e conseguentemente del contributo.